
**Legge sulla promozione della cura degli ammalati e
dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure
(Legge sulla cura degli ammalati)**

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	—
Modificato:	506.000
Abrogato:	—

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 87 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati)" CSC [506.000](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 17 cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

Art. 18f cpv. 3 (nuovo)

³ Gli importi in misura dei quali vengono ridotti i sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale in applicazione del capoverso 1 lettera d devono essere versati proporzionalmente agli ospedali che mettono a disposizione un numero di posti di formazione nelle professioni sanitarie e sociali superiore a quello stabilito dal Governo.

Art. 20 cpv. 3 (modificato)

³ Il Governo può, dopo aver interpellato i comuni, definire regioni di pianificazione e attribuire i comuni alle regioni di pianificazione.

Art. 21 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Ogni comune di una regione di pianificazione è tenuto a partecipare ai sussidi agli investimenti conformemente all'articolo 21 capoverso 1 per offerte nella propria regione. La ripartizione avviene secondo una chiave che gli enti responsabili e i comuni devono definire.

Art. 21b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 5 (nuovo), cpv. 6 (nuovo), cpv. 7 (nuovo)

¹ Per le case per anziani e di cura e per le unità di cura che figurano nell'elenco delle case di cura il Governo fissa le spese riconosciute e la partecipazione alle spese massima per:

- b) **(modificata)** le spese di assistenza;
- c) **(modificata)** le spese di cura.
- d) *abrogata*

² La base per la determinazione delle spese riconosciute e della partecipazione alle spese massima degli ospiti è costituita dalle spese medie secondo la contabilità analitica dei tre anni precedenti quello della decisione delle case per anziani e di cura e delle unità di cura economiche con un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni. Nella determinazione il Governo tiene conto delle modifiche di spesa rispetto agli anni di base causate da fattori esogeni e dal rincaro.

⁵ In caso di ospiti straordinariamente bisognosi di cure o di assistenza, il Governo può riconoscere spese supplementari per la cura e l'assistenza. Il Cantone e il comune tenuto a versare sussidi conformemente all'articolo 21c capoverso 4 si fanno carico delle spese supplementari in misura del 25 per cento, rispettivamente del 75 per cento. Esse possono essere loro fatturate soltanto dopo l'approvazione da parte del Cantone del bisogno supplementare di cura o di assistenza.

⁶ Il Governo stabilisce quali casi conformemente al capoverso 5 siano da considerare straordinariamente bisognosi di cure o di assistenza.

⁷ Il Governo può differenziare le spese di pensione riconosciute in modo commisurato ai giorni di cura dichiarati dalle case per anziani e di cura per brevi degenze volte a sgravare i familiari che prestano cure e assistenza.

Art. 21f cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

Art. 21g cpv. 2 (nuovo)

² Gli importi in misura dei quali vengono ridotti i sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale in applicazione del capoverso 1 lettera f devono essere versati proporzionalmente alle case per anziani e di cura che mettono a disposizione un numero di posti di formazione nelle professioni sanitarie e sociali superiore a quello stabilito dal Governo.

Art. 31 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Il Governo può, dopo aver interpellato i comuni, definire regioni di pianificazione e attribuire i comuni alle regioni di pianificazione.

Art. 31c cpv. 3 (modificato)

³ La base per la determinazione dei sussidi riferiti alle prestazioni è costituita dai dati relativi alle spese e alle prestazioni derivati dalla contabilità analitica dei tre anni precedenti quello della decisione dei servizi economici con un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni. Nella determinazione, il Governo tiene conto delle modifiche di spesa rispetto all'anno di base causate da fattori esogeni e dal rincaro.

Art. 31d cpv. 1 (modificato), cpv. 5 (nuovo)

2. Servizi senza mandato di prestazioni comunale e infermieri diplomati ammessi (titolo modificato)

¹ Il Cantone e i comuni concedono ai servizi di cura e assistenza a domicilio senza mandato di prestazioni comunale e agli infermieri diplomati ammessi all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sussidi riferiti alle prestazioni per:

Elenco invariato.

⁵ Gli infermieri diplomati sono ammessi all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se:

- a) dispongono di un piano di cura e di assistenza;
- b) nei giorni feriali sono reperibili telefonicamente per almeno cinque ore;
- c) la loro supplenza durante le vacanze e altre assenze è regolamentata;
- d) garantiscono la messa a disposizione a breve termine di un servizio di picchetto 24 ore su 24 per gli utenti per i quali vi è da attendersi il sopraggiungere di una situazione di crisi.

Art. 31f cpv. 2 (nuovo)

² Gli importi in misura dei quali vengono ridotti i sussidi per prestazioni economicamente di interesse generale in applicazione del capoverso 1 lettera g devono essere versati proporzionalmente ai servizi che mettono a disposizione un numero di posti di formazione nelle professioni sanitarie e sociali superiore a quello stabilito dal Governo.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.